

**CODICE DI PREVENZIONE E CONTRASTO
AL BULLISMO E AL CYBERBULLISMO
NELL'AMBITO DEL CONTESTO SCOLASTICO**



La scuola è per noi un ambito accogliente e positivo, dove adulti consapevoli introducono gli studenti alla conoscenza di sé e della realtà in tutta la sua complessità e ricchezza, per comprendere il proprio valore e diventare persone libere e capaci di usare criticamente la ragione.

Scommettiamo su ogni nostro studente, perché siamo certi che la realtà è fatta per lui, per essere conosciuta in tutta la sua profondità e bellezza.

Sommario

1. Premessa.....	3
2. Definizioni e caratteristiche.....	3
2.1. Bullismo	3
2.2. Cyberbullismo	4
3. Riferimenti normativi	5
4. Ruoli e responsabilità dei diversi attori	5
4.1. Istituto Scolastico	5
4.1.1. Il Rettore unitamente al Direttore della primaria e al Preside della secondaria	5
4.1.2. Referente bullismo/cyberbullismo.....	6
4.1.3. Consiglio di Classe	6
4.1.4. Docenti.....	6
4.1.5. Tavolo Permanente di Monitoraggio.....	7
4.2. Soggetti esercenti la responsabilità genitoriale	7
4.3. Studenti	7
5. Sanzioni.....	7

1. Premessa

Le scuole primaria e secondaria di primo grado della Fondazione Mandelli Rodari (d'ora in avanti l'Istituto) riconoscono la scuola come luogo privilegiato di accoglienza, crescita e formazione integrale della persona. In tale contesto, adulti consapevoli accompagnano gli studenti nella conoscenza di sé e della realtà, favorendo lo sviluppo della capacità critica, della libertà di giudizio e della consapevolezza del proprio valore.

La scuola rappresenta pertanto uno spazio di crescita non solo sotto il profilo delle competenze, ma anche – e soprattutto – sotto il profilo umano e relazionale. In quest'ottica, la creazione e il mantenimento di un ambiente sereno, rispettoso e inclusivo costituiscono un obiettivo primario e imprescindibile.

L'Istituto Mandelli Rodari manifesta una particolare attenzione ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, assumendo una posizione di ferma contrarietà rispetto a ogni forma di violenza fisica o psicologica. Consapevole del ruolo centrale della Scuola, l'Istituto si impegna a fornire a tutti i soggetti coinvolti strumenti di prevenzione e di contrasto adeguati ed efficaci.

Parimenti, l'Istituto riconosce il ruolo essenziale delle famiglie e dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, con i quali collabora in un'ottica di corresponsabilità educativa e di dialogo costruttivo, finalizzato alla crescita armonica dei bambini, dei ragazzi e degli adolescenti.

La prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo richiedono inoltre il coinvolgimento attivo degli stessi studenti, chiamati a contribuire, attraverso le scelte quotidiane, alla costruzione di relazioni positive tra pari e con il personale scolastico.

2. Definizioni e caratteristiche

2.1. Bullismo

Con il termine bullismo si fa riferimento a:

“L'aggressione o la molestia reiterate da parte di una singola persona o di un gruppo di persone idonee a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni poste in essere da minorenni in danno di minorenni”.
(Legge 17 maggio 2024, n. 70).

Il fenomeno si caratterizza dunque per condotte di violenza fisica, psicologica o di intimidazione, reiterate nel tempo, poste in essere con l'intento di arrecare danno e tali da generare sofferenza, disagio o isolamento nella vittima.

Tenuto conto della complessità del fenomeno e della necessità di un approccio equilibrato, è fondamentale precisare che non ogni conflitto, scherzo o discussione può essere qualificato come bullismo. È necessario affrontare la tematica con attenzione e sensibilità, evitando attribuzioni improprie o eccessive che potrebbero arrecare danno sia all'autore sia alla persona segnalata come vittima.

Non rientrano nella nozione di bullismo:

- i conflitti occasionali tra pari;
- gli scherzi o i comportamenti a volte anche fastidiosi se sporadici o di natura giocosa.

In particolare, non si configura bullismo in presenza di una sostanziale simmetria tra le parti, laddove i ruoli di chi agisce e di chi subisce si alternano. Analogamente, un episodio isolato, inserito in una relazione generalmente positiva, non è sufficiente a integrare la fattispecie, che richiede invece una condotta reiterata nel tempo.

La reazione della vittima, pur non costituendo da sola elemento decisivo, deve essere assolutamente considerata al fine di valutare l'opportunità di evitare la reiterazione di comportamenti che, anche se privi di intenzionalità lesiva, risultino fonte di disagio.

Sono invece vietate in modo assoluto tutte le forme di sopruso, violenza e intimidazione che esulano dalle normali dinamiche conflittuali tra coetanei. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano tra le condotte persecutorie:

- violenza fisica;
- isolamento della vittima;
- intimidazione del singolo o del gruppo;
- violenza psicologica;
- sottrazione o distruzione di effetti personali.

2.2. Cyberbullismo

Con il termine Cyberbullismo si fa riferimento a:

“Qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali, la diffusione di contenuti on-line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore realizzata per via telematica il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”.
(legge 17 maggio 2024, n. 70).

Si tratta di comportamenti realizzati attraverso strumenti telematici quali social network (a titolo esemplificativo: WhatsApp, YouTube, Instagram, TikTok, Snapchat, Facebook, Telegram, WeChat), applicazioni, chat room, e-mail, siti web e telefonate, aventi ad oggetto la diffusione o condivisione di:

- messaggi di testo o vocali;
- immagini, fotografie o contenuti audiovisivi, anche alterati;
- materiali dal contenuto denigratorio, offensivo, svilente o minaccioso;

Rientrano nel cyberbullismo, tra le altre, le seguenti condotte:

- insulti online mediante linguaggio aggressivo o violento;
- invio reiterato di messaggi minacciosi;
- pubblicazione, in contesti virtuali, di commenti offensivi o denigratori;
- diffusione di video o contenuti confidenziali destinati a rimanere privati.

3. Riferimenti normativi

Il presente Codice trova fondamento nei seguenti riferimenti normativi:

- Costituzione della Repubblica Italiana, artt. 3, 33 e 34;
- Legge 29 maggio 2017, n. 71, recante “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”;
- Legge 17 maggio 2024, n. 70, recante “Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo”.

4. Ruoli e responsabilità dei diversi attori

La prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo richiedono l’impegno congiunto delle famiglie, del personale scolastico e degli studenti, al fine di promuovere relazioni positive tra pari e un utilizzo consapevole e sicuro dei mezzi di comunicazione.

4.1. Istituto Scolastico

L’Istituto si impegna a:

- promuovere azioni preventive nella quotidianità scolastica e attraverso progetti specifici, anche con il supporto di soggetti esterni qualificati;
- attuare interventi di contrasto adeguati, avvalendosi, ove necessario, di competenze specialistiche;
- sostenere le famiglie in un percorso condiviso che valorizzi il ruolo educativo dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, favorendo un dialogo costruttivo con docenti e personale scolastico suggerendo altresì alle famiglie di non dotare bambini e ragazzi di uno smartphone connesso alla rete internet sino al termine della secondaria di primo grado.

4.1.1. Il Rettore unitamente al Direttore della primaria e al Preside della secondaria

- collabora con l’intera comunità scolastica nelle attività di prevenzione e contrasto;
- individua il Referente per il bullismo e il cyberbullismo per ciascun ordine scolastico;

- istituisce e convoca il Tavolo Permanente di Monitoraggio, sia in forma ordinaria sia straordinaria;
- approva, in accordo con il Collegio Docenti, attività di orientamento per gli studenti e percorsi formativi rivolti alle famiglie;

Ai sensi della Legge n. 70/2024, inoltre:

- informa tempestivamente i genitori dei minori coinvolti;
- promuove, laddove necessarie, iniziative educative e percorsi di mediazione scolastica;
- segnala alle autorità competenti i casi più gravi o reiterati, qualora gli interventi educativi non abbiano avuto esito positivo.

4.1.2. Referente bullismo/cyberbullismo

Il Referente bullismo/cyberbullismo individuato per la primaria e quello individuato per la secondaria di primo grado:

- promuove la conoscenza dei fenomeni attraverso progetti condivisi;
- collabora con docenti, dirigente e organi collegiali;
- si rende disponibile all'ascolto degli studenti;
- coordina le attività di prevenzione e valuta, insieme al Direttore/Preside, l'opportunità di attivare il Tavolo Permanente Straordinario nei casi più gravi.

4.1.3. Consiglio di Classe

Monitora le situazioni problematiche ed effettua un primo livello di valutazione dei casi che richiedono una particolare attenzione.

4.1.4. Docenti

- Si impegnano a partecipare alle attività formative in tema di contrasto al bullismo e al cyberbullismo proposte dall'Istituto Scolastico;
- osservano regolarmente i comportamenti degli alunni, valutando potenziali campanelli di allarme;
- segnalano immediatamente al Direttore/Preside episodi sospetti o conclamati di bullismo e cyberbullismo di cui vengono a conoscenza nel contesto scolastico.

La segnalazione si applica agli episodi gravi e alle condotte che possano configurare fenomeni di bullismo e cyberbullismo. Non è invece oggetto di segnalazione ciò che rientra nel normale scherzo, nella discussione tra compagni, nel litigio o semplice situazione di conflitto tra studenti in cui esista una simmetria nelle posizioni tra le parti.

4.1.5. Tavolo Permanente di Monitoraggio

Viene istituito un Tavolo Permanente di Monitoraggio.

Il Tavolo si riunisce:

- in forma ordinaria, per monitorare l'attuazione e l'efficacia dei progetti due volte l'anno;
- in forma straordinaria, per la gestione immediata di casi particolarmente gravi.

La composizione varia a seconda della tipologia di riunione e può prevedere il coinvolgimento di esperti esterni.

4.2. Soggetti esercenti la responsabilità genitoriale

Le famiglie sono invitate a:

- partecipare attivamente ai progetti formativi eventualmente proposti;
- prestare attenzione ai comportamenti dei figli;
- vigilare sull'uso delle tecnologie;
- segnalare tempestivamente alla scuola episodi di conflittualità, fatica, disagio;
- collaborare con la scuola in un'ottica di sostegno reciproco.

4.3. Studenti

Gli studenti:

- contribuiscono alla creazione di un clima scolastico positivo;
- partecipano alle iniziative promosse dalla scuola;
- rispettano le regole dell'Istituto;
- si confrontano con docenti e referente quando necessario segnalando situazioni di fatica, conflittualità e disagio in maniera tempestiva.

5. Sanzioni

L'Istituto sanziona i comportamenti di bullismo e cyberbullismo attraverso misure disciplinari proporzionate alla gravità dei fatti e alle conseguenze prodotte, tenendo conto della situazione personale dello studente. Le sanzioni sono adottate in un'ottica educativa, rieducativa e di mediazione tra vittima e autore.

Il presente Codice è stato approvato dal Collegio docenti della scuola primaria in data 15 aprile 2026 e dal Collegio docenti della scuola secondaria di primo grado in data 7 maggio 2026; è stato ratificato e adottato dal Consiglio di Istituto in data 29 giugno 2026.